

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL



PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ AZIENDALE *per la Prevenzione e il Contrasto dei Tentativi di Infiltrazione Criminale*



Il presente Documento è di esclusiva proprietà di SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL.

Sono severamente vietate la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione del documento, in ogni sua parte e in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzate.

Revisione n. 01	Verbale dell'Assemblea dei Soci	07/08/2026
Prima adozione del Documento	Verbale dell'Assemblea dei Soci	29/04/2022

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. NATURA, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE.....	4
3.1. FONTI INFORMATIVE.....	5
3.2. PROTEZIONE DEI DATI.....	6
4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	6
4.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE.....	7
4.2 VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI MORALI DEL PERSONALE.....	7
5. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI.....	8
5.1 SELEZIONE DEI FORNITORI.....	8
5.2 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI FORNITORI.....	8
5.3 SELEZIONE DEI CLIENTI.....	9
6 PAGAMENTI, INCASSI E ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE.....	10
7 MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA.....	10
8 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA.....	11
9 RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11

1. PREMESSA

SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL (di seguito, per brevità, anche solo la “Società”) ha ritenuto essenziale, nel contesto del percorso di implementazione di una robusta *compliance* aziendale che impone un *modus operandi* coerente e conforme al proprio Codice Etico e di Condotta, dotarsi di un *Protocollo di Integrità Aziendale per la Prevenzione e il Contrasto dei Tentativi di Infiltrazione Criminale* (di seguito, per brevità, anche solo il “Protocollo”), al fine di escludere ogni possibile rischio connesso a qualsiasi genere di tentativo di infiltrazione criminale e/o mafiosa nel proprio sistema organizzativo e societario.

Il presente Protocollo integra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico e di Condotta, il sistema di deleghe e procure e le procedure aziendali. Esso è finalizzato a prevenire il rischio che la Società sia esposta a condizionamenti, pressioni, interferenze o rapporti economici riconducibili alla criminalità organizzata.

2. NATURA, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il *Protocollo di Integrità Aziendale per la Prevenzione e il Contrasto dei Tentativi di Infiltrazione Criminale* è adottato da **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL** quale specifico protocollo costituente parte integrale e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, nonché quale strumento di prevenzione e contrasto dei reati previsti dall’art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 (d’ora in avanti, per brevità, anche solo il “Decreto”) e di ogni possibile forma di condizionamento – diretto o indiretto – dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.

Il Protocollo costituisce un ulteriore e ineludibile presidio, essenziale per garantire una solida *governance* aziendale che possa concretamente funzionare per fronteggiare i rischi derivanti da qualunque forma di contaminazione mafiosa.

La prevenzione da tale rischio persegue i seguenti scopi:

- proteggere l’autonomia decisionale, la continuità operativa e la reputazione della Società;
- assicurare la selezione trasparente e documentata del personale e delle controparti;
- applicare controlli graduati in funzione del rischio concreto del rapporto;
- individuare tempestivamente anomalie, pressioni, minacce e tentativi di condizionamento;
- garantire la tracciabilità delle decisioni, delle operazioni e dei flussi finanziari;
- favorire la collaborazione con le Autorità competenti, nel rispetto della sicurezza delle persone e della riservatezza delle informazioni.
- tutelare la reputazione della Società, promuovendo l’incremento dell’integrità aziendale e un ambiente improntato alla legalità e all’etica;
- mitigare ogni potenziale rischio di responsabilità derivante dalla commissione dei cc.dd. “*Reati Presupposto*” previsti dal D.lgs. 231/01, qualora commessi nell’interesse o a vantaggio della Società;
- contribuire alla tutela dell’ordine pubblico ed economico, nonché alla difesa e alla promozione della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Sono Destinatari interni l’Organo Amministrativo, i Soci, i Dipendenti e i Collaboratori, l’Organo di Controllo. I principi pertinenti si applicano, mediante specifiche clausole contrattuali, a società di consulenza e professionisti, fornitori e clienti, appaltatori e subappaltatori, sub-affidatari, intermediari, *partner* commerciali e altri *stakeholders*.

L'adozione del Protocollo comporta specifici obblighi per tutti i soggetti sopra indicati (di seguito, anche solo "*Destinatari*"), i quali sono tenuti ad attenersi a quanto disposto nel presente Protocollo nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possano coinvolgere, anche indirettamente, gli interessi della Società.

La violazione delle disposizioni contenute nelle procedure aziendali adottate in attuazione del presente Protocollo costituisce violazione del Modello Organizzativo della Società e comporta l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal Modello stesso.

Al fine di garantirne un'efficace attuazione, il presente Protocollo sarà oggetto di diffusione mediante la formale comunicazione ai Destinatari, nonché attraverso la sua pubblicazione sul sito *web* della Società.

Nell'adozione e nell'attuazione del Protocollo sono fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali, ecc.).

3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE

L'adozione del Protocollo presuppone il costante monitoraggio, da parte di **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL**, del rischio di potenziale condizionamento e dei tentativi di infiltrazione criminale e/o mafiosi nell'ambito dell'attività d'impresa e del contesto in cui opera.

A tal fine, dovrà essere costantemente monitorata e aggiornata l'analisi del contesto territoriale, al fine di individuare e valutare il rischio che le organizzazioni criminali localmente insediate (e non) possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nel rispetto del Codice Etico e di Condotta e del sistema di *governance* aziendale, **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL** si impegna a instaurare e a mantenere nel tempo un'interlocuzione qualificata con le Autorità Pubbliche e con le organizzazioni private competenti, che siano in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento o eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione.

Le informazioni e i dati acquisiti saranno tenuti in considerazione anche nei seguenti processi:

- (i) ricerca, selezione e assunzione del Personale e dei collaboratori;
- (ii) valutazione, accreditamento e qualificazione di fornitori, professionisti; nonché
- (iii) *screening* dei clienti.

3.1. FONTI INFORMATIVE

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale e mafioso richiede una rigorosa valutazione circa l'affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o soggetti giuridici) che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Società.

Tali rapporti andranno di volta in volta opportunamente qualificati e periodicamente riverificati, nella piena consapevolezza di non voler incorrere in alcun rischio di porre in essere qualsiasi forma di agevolazione, anche di natura occasionale, nei confronti di persone o imprese ritenute non affidabili.

Quanto agli indicatori desunti dalla consultazione di **fonti aperte**, questi possono riguardare:

- la sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- l'applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per la partecipazione o il concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali e/o mafiose;
- l'applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, reati contro l'industria e il commercio e per altre tipologie di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- i soggetti giuridici nei quali figurino come soci, amministratori, procuratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese nelle situazioni sopraindicate;
- i soggetti manifestamente sprovvisti, per età, profilo o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- le imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- le imprese che risultino prive di stabili rapporti con istituti di credito;
- l'intervento, nelle trattative commerciali, di persone fisiche e/o di soggetti giuridici privi di legittimazione a interloquire nelle trattative medesime;
- l'intervento di intermediari, non qualificati, accreditati e debitamente contrattualizzati, che intervengano nel processo di ricerca e di selezione del Personale;
- la mancata consegna, qualora richiesta, del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o di autocertificazione sostitutiva;
- la mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- le imprese che risultino colpite da informazione antimafia interdittiva, alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia e che non siano state ammesse alla misura del controllo giudiziario, ex art. 34-bis, co. 6, del codice antimafia, per rimuovere gli effetti della sopra citata interdittiva.

L'accertamento di una o più delle situazioni sopra elencate incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

3.2. PROTEZIONE DEI DATI

Le informazioni acquisite ai fini della prevenzione e del contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale sono trattate esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo e sono rese accessibili, secondo criteri di necessità e pertinenza, all'Amministratore Unico, all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali espressamente autorizzati e concretamente coinvolti nelle attività di verifica.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Le fasi di ricerca, selezione e assunzione del personale, di qualunque livello, devono essere effettuate con modalità trasparenti e sulla base dei soli criteri di:

- **professionalità e competenza specifica** rispetto all'incarico da ricoprire o alle mansioni da attribuire;
- **uguaglianza di trattamento**, nel rispetto di quanto sancito dal Codice Etico e di Condotta;
- **accertata e documentata conformità** del percorso di inserimento in organico di lavoratori provenienti da paesi terzi il cui soggiorno risulti regolare;
- **affidabilità delle Risorse Umane** rispetto al rischio di condizionamento criminale e/o mafioso.

Le attività di ricerca, selezione e assunzione del personale sono disciplinate dalla specifica procedura aziendale adottata dalla Società, che costituisce attuazione operativa dei presenti criteri e del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

Le verifiche di affidabilità e i controlli documentali e in generale le attività di *screening* del personale sono effettuate nel rispetto delle modalità e delle responsabilità previste dalla suddetta procedura aziendale di ricerca e selezione del personale.

4.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE

Relativamente al personale da selezionare e da assumere nell'ambito delle Risorse Umane, in particolare per i Responsabili di Funzione e le altre Funzioni aziendali stabilmente inseriti nel tessuto organizzativo, si potrà procedere con la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) in fase di colloquio e con la richiesta della obbligatoria consegna della documentazione relativa al casellario giudiziale e ai carichi pendenti, qualora possibile, nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e di Condotta, nonché della normativa vigente di riferimento.

Per la partecipazione alla selezione, pertanto, deve essere richiesto al candidato interessato una dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

Al termine dell'attività di selezione, qualora al candidato venga comunicata la volontà della Società di procedere con l'assunzione, in via preliminare rispetto alla formalizzazione del contratto di lavoro, il candidato dovrà consegnare:

- certificato penale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

La **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL** si rende disponibile a garantire la comunicazione alla Prefettura e alla Questura dei nominativi dei lavoratori impiegati, con l'indicazione delle rispettive mansioni, di eventuali rapporti di codatorialità, trasferimenti e cessazioni del rapporto di lavoro.

Inoltre, nell'ottica di una piena ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, la Società si rende disponibile ad attivare le necessarie interlocuzioni istituzionali affinché la regolamentazione degli aspetti sopra esposti venga strutturata attraverso specifici e adeguati strumenti di confronto con le Autorità Pubbliche.

Tale impegno mira a garantire una partecipazione attiva e concreta a eventuali Protocolli di Intesa per la legalità, promossi dall'associazione datoriale di appartenenza.

4.2 VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI MORALI DEL PERSONALE

Il personale impiegato sarà sottoposto a verifica, con cadenza annuale, tenendo conto anche dei ruoli ricoperti dalle Funzioni aziendali operanti all'interno dei processi sensibili, mediante la richiesta di una dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) o, laddove consentito, della documentazione relativa al casellario giudiziale e ai carichi pendenti.

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato su quanto previsto dal presente *Protocollo di Integrità Aziendale per la Prevenzione e il Contrasto dei Tentativi di Infiltrazione Criminale* e sulla normativa antimafia. È, inoltre, prevista una formazione periodica riguardante le disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta.

Nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, ciascun lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale avvio a proprio carico di procedimenti di prevenzione o di procedimenti penali, soprattutto se riguardanti reati di criminalità organizzata o reati che incidano sui necessari requisiti di professionalità e affidabilità.

In caso di mancata comunicazione, la Società adotterà i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti del lavoratore.

In ogni caso, le attività di verifica saranno svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di proporzionalità, minimizzazione e pertinenza.

5. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI

5.1 SELEZIONE DEI FORNITORI

L'obiettivo di prevenire rischi di condizionamento e infiltrazioni criminali e/o mafiose deve essere perseguito mediante l'utilizzo del maggior numero possibile di fonti informative, sia nella fase di selezione iniziale o di primo contatto con i fornitori, sia durante le valutazioni periodiche delle loro condotte successive.

Le procedure di selezione dei fornitori, in conformità alle procedure aziendali formalizzate e adottate dalla Società, devono essere ispirate ai criteri e ai principi indicati di seguito, con valutazioni basate sulle informazioni raccolte. Nello specifico:

- trasparenza nelle procedure di ricerca, valutazione e selezione;
- rilevanza della quota di mercato nell'area di riferimento;
- storia e reputazione societaria;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità dei referenti aziendali;
- qualità garantita di prodotti e servizi;
- economicità e congruità dell'offerta;
- certificazioni di qualità;
- adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, ex D.lgs. 231/2001;
- *rating* di legalità;
- assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del codice antimafia;
- sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso, o comunque contenuto, il rischio di condizionamento criminale, come l'iscrizione nelle "*white list*" istituite dalle Prefetture o altre certificazioni specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, e soprattutto quelli operanti in settori e in aree territoriali ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, dovrà basarsi su una valutazione ponderata di tutti gli elementi informativi disponibili e, in modo prioritario, sugli indicatori sopra elencati.

5.2 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI FORNITORI

SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL si impegna a predisporre una *short list* di fornitori qualificati per ciascuna categoria di beni e servizi, inserendo esclusivamente i fornitori che soddisfino i requisiti richiesti. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inserimento nella *short list* (laddove già esistente).

L'esibizione del certificato antimafia o della relativa autocertificazione è richiesta al momento dell'iscrizione nella *short list* e potrà essere richiesta anche al momento della conclusione o del rinnovo di ogni contratto, nonché durante l'intero periodo di validità dei contratti stessi.

In particolare, l'autocertificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sempre richiesta, nelle suddette modalità, ai fornitori che operano nei seguenti settori: (i) autotrasporto per conto terzi; (ii) costruzioni, edilizia, scavi, movimento terra e materiale inerte; (iii) trasporto di materiali in discarica; (iv) raccolta, lavorazione, trasporto e smaltimento di rifiuti; (v) noli a caldo.

Qualora il rapporto da instaurare tra la Società e il Fornitore sia pertinente ad attività che necessitano di autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, l'inclusione nella lista dei fornitori qualificati è subordinata alla consegna di tale documentazione.

Il fornitore che opera in base a un contratto di appalto, subappalto o subaffidamento deve presentare la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva che attesti i nominativi del personale impiegato nell'appalto, la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti. In caso di subappalto, subaffidamento o, in ogni caso, di intervento o collaborazione con altre imprese, il

Fornitore è tenuto a comunicarlo preventivamente alla Società e fornire la documentazione richiesta anche con riferimento a tali imprese.

Il Fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, se agisce in nome proprio, ovvero indicare la persona fisica o giuridica che sia titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia dovranno essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

Il Fornitore è contrattualmente tenuto a informare, senza ritardi, la **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL** circa qualsiasi eventuale sottoposizione a procedimenti di prevenzione o a procedimenti penali.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può, nei casi più gravi, comportare finanche la risoluzione del contratto.

Le attività di qualificazione, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori sono disciplinate dalla procedura aziendale di approvvigionamento di beni e servizi, che costituisce attuazione operativa dei principi del presente Protocollo.

In ogni caso, le attività di verifica saranno svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di proporzionalità, minimizzazione e pertinenza.

5.3 SELEZIONE DEI CLIENTI

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili sui clienti, da utilizzare non solo per la normale valutazione di tipo commerciale e di credito nei rapporti di fornitura, ma anche e soprattutto per la verifica di possibili rapporti con soggetti e attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Ai clienti si applicano, ove compatibili, le disposizioni che questo Protocollo prevede per i fornitori.

La Società, previa attenta valutazione, potrà sospendere immediatamente il rapporto con il cliente privato qualora emergano concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a) mutamenti reiterati nella compagine sociale o negli Organi Sociali;
- b) mutamenti significativi del settore di attività;
- c) mutamenti significativi riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

La certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre richiesta in occasione della definizione del primo contatto.

6 PAGAMENTI, INCASSI E ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Tutti i pagamenti, gli incassi e le altre transazioni finanziarie devono essere gestiti tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia assicurata la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Sono ammesse cessioni del credito o del debito a soggetti terzi giuridicamente autorizzati a operare in tali settori.

È vietato emettere pagamenti a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto (fornitore, dipendente, ecc.) o ricevere incassi da un soggetto diverso da quello per cui la prestazione sia stata contrattualizzata, eseguita e fatturata (cliente).

Non sono ammessi pagamenti o incassi tramite assegni liberi e trasferibili e sono tassativamente escluse transazioni in contanti al di sopra delle soglie stabilite dalla legge e dal Modello Organizzativo.

7 MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

È fatto divieto a tutte le Funzioni aziendali della **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL** sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo e natura e da chiunque formulate.

Nel caso si manifestino tali circostanze, ogni dipendente e collaboratore è tenuto a informare l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza oltre che le Autorità di Polizia.

In caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, tutte le Funzioni aziendali sono tenute a informare l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità di Polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione tutte le informazioni disponibili, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in merito a eventuali antefatti ed elementi rilevanti ai fini delle indagini.

Deve essere, altresì, immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali e/o mafiose sull'attività dell'impresa. In tali casi, l'Organo Amministrativo, sentito anche l'Organismo di Vigilanza, valuta le opportune comunicazioni alle Autorità competenti.

Attraverso l'adozione della Procedura *Whistleblowing* vengono adeguatamente garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a tutti coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità della Società a garantire anche l'assistenza legale.

La Società verifica che non siano poste in essere attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte di dipendenti, soci, professionisti, appaltatori, subappaltatori, subaffidatari, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpita con sanzioni esemplari ed eventuale risoluzione contrattuale.

8 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA

Nell'ambito di un ampio sistema di relazioni che si concretizza attraverso la partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, **SABATINO SALVATORE & FIGLI SRL** si impegna a incoraggiare e sostenere l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria e organizzazioni sindacali, a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere e incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del proprio territorio e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

9 RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La continuità di azione, intesa quale elemento cardine delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente

Protocollo o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento, interloquendo direttamente con l'Organo Amministrativo.

Le relazioni annuali prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Protocollo e saranno inviate all'Organo Amministrativo, così come disciplinato dal Piano delle Attività e dal Regolamento formalizzati dallo stesso Organismo di Vigilanza all'atto del proprio insediamento.